

Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo storico

LEGGE REGIONALE 18/06/2007, N. 016

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

INDICE

TITOLO I

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Capo I

Principi e disciplina generale

Art. 1 - (Obiettivi)

Art. 2 - (Competenze della Regione)

Art. 3 - (Competenze delle Province)

Art. 4 - (Competenze dei Comuni)

Art. 5 - (Competenze dell'ARPA)

Art. 6 - (Disposizioni attuative)

Art. 7 - (Informazioni sulla qualita' dell'aria)

Capo II

Pianificazione regionale della gestione della qualita' dell'aria

Art. 8 - (Piano di azione regionale)

Art. 9 - (Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria)

Art. 10 - (Piano regionale di mantenimento della qualita' dell'aria)

Art. 11 - (Sistema regionale di rilevazione della qualita' dell'aria)

Art. 12 - (Inventario regionale delle emissioni in atmosfera)

Capo III

Piano di azione comunale

Art. 13 - (Piano di azione comunale)

Art. 14 - (Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi)

Art. 15 - (Provvedimenti per la mobilita' veicolare)

Art. 16 - (Provvedimenti relativi agli impianti termici civili)

TITOLO II

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Capo I

Principi e disciplina generale

Art. 17 - (Obiettivi)

Art. 18 - (Competenze della Regione)

Art. 19 - (Competenze delle Province)

Art. 20 - (Competenze dei Comuni)

Art. 21 (Comitati misti paritetici)

Art. 22 - (Informazione sul rumore ambientale)

Capo II

Piano comunale di classificazione acustica

Art. 23 - (Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica)

Art. 24 - (Adeguamento degli strumenti urbanistici)

Art. 25 - (Divieto di contatto di aree)

Capo III

Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico

Art. 26 - (Contenuti e finalita')

Art. 27 - (Predisposizione e approvazione)

Capo IV

Requisiti acustici

Art. 28 - (Disposizioni in materia di impatto acustico)

Art. 29 - (Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne)

Capo V

Piani di risanamento

Art. 30 - (Piano comunale di risanamento acustico)

Art. 31 - (Piano aziendale di risanamento acustico)

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Disposizioni finanziarie

Art. 32 - (Finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico)

Art. 33 - (Finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale)

Art. 34 - (Finanziamenti per l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera)

Art. 35 - (Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale)

Art. 36 - (Finanziamenti per l'attuazione dei Piani comunali di risanamento acustico)

Art. 37 - (Contributi per l'isolamento acustico degli edifici)

Art. 38 - (Copertura)

Capo II

Poteri sostitutivi, sanzioni e norme transitorie

Art. 39 - (Poteri sostitutivi)

Art. 40 - (Sanzioni)

Art. 41 - (Norme transitorie)

Art. 42 - (Rinvio dinamico)

TITOLO I**TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO****Capo I****Art. 1**

(Obiettivi)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia tutela la qualita' dell'aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione dell'ambiente e l'uso legittimo del territorio, in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. La Regione coordina le funzioni degli enti che partecipano alle azioni volte a prevenire, ridurre ed evitare gli effetti dannosi dell'inquinamento atmosferico.

Art. 2

(Competenze della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le funzioni relative:

a) alla realizzazione di misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I del decreto legislativo 351/1999 e di cui al decreto legislativo 183/2004, qualora non siano gia' disponibili, ai fini della valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente;

b) alla misurazione dei livelli degli inquinanti ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 351/1999 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 183/2004;

c) all'individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale nei quali:

1) i livelli di uno o piu' inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono;

2) i livelli degli inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza, o eccedono tale valore in assenza del margine di tolleranza, o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

3) i livelli di ozono superano gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, parte III, del decreto legislativo 183/2004, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio, ovvero superano i valori bersaglio di cui all'allegato I, parte II, del decreto legislativo medesimo;

4) i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e i livelli di ozono nell'aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine;

d) all'individuazione dell'autorita' competente a gestire le situazioni di cui alla lettera c), numero 1), ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 351/1999;

e) all'elaborazione e all'adozione del:

1) Piano di azione regionale contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati di cui alla lettera c), numero 1);

2) Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numeri 2) e 3);

3) Piano regionale di mantenimento della qualita' dell'aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numero 4);

f) all'indirizzo e al coordinamento del sistema regionale di rilevazione della qualita' dell'aria, di cui all'articolo 11;

g) alla fissazione, ai sensi dell'articolo 271, comma 3, del decreto legislativo 152/2006:

1) di valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi stabiliti dall'allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo, sulla base delle migliori tecniche disponibili;

2) delle portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti, ai fini della valutazione dell'entita' della diluizione delle emissioni;

h) alla fissazione, ai sensi dell'articolo 281, comma 10, del

decreto legislativo 152/2006, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, di valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, piu' severi di quelli fissati dagli allegati al titolo I della parte V del decreto legislativo medesimo, nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualita' dell'aria;

i) l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 12, elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006;

j) alla trasmissione ai ministeri competenti, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle informazioni, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 183/2004;

k) all'orientamento e al coordinamento delle funzioni dei Comuni e delle Province, al fine di assicurare unitarieta' e uniformita' di trattamento del territorio regionale;

l) all'indirizzo e al coordinamento dei compiti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) istituita con la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA);

m) alla promozione e all'adozione di misure idonee a incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico previste nella presente legge.

2. La Regione, nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, puo' concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle misure finalizzate al miglioramento della qualita' dell'aria.

Art. 3

(Competenze delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi

agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita', trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono di competenza delle Province le funzioni relative:

a) all'elaborazione e all'adozione dei Piani di intervento provinciali relativi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai Piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualita' dell'aria di cui agli articoli 9 e 10;

b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualita' dell'aria;

c) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti gia' esistenti, nonche' alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra localita' degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del decreto legislativo 152/2006;

d) all'attivita' di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera c);

e) alla gestione dell'elenco delle attivita' autorizzate, ai sensi dell'articolo 281, comma 7, del decreto legislativo 152/2006;

f) all'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006.

2. Le Province prevedono misure di semplificazione delle attivita' di cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonche' di quelle che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Art. 4

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni sono le autorità competenti a gestire le situazioni in cui i livelli di uno o piu' inquinanti comportano il

rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 24/2006, sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:

a) all'elaborazione dei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13, da adottare nelle situazioni di cui al comma 1;

b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualita' dell'aria.

Art. 5

(Competenze dell'ARPA)

1. Sono di competenza dell'ARPA le funzioni relative:

a) alla gestione del sistema regionale di rilevazione della qualita' dell'aria di cui all'articolo 11 e alla gestione dell'interscambio dei dati con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e con gli enti competenti in materia;

b) al supporto tecnico nella gestione degli inventari regionale e provinciali delle emissioni in atmosfera di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 3, comma 1, lettera f);

c) al supporto tecnico ai Comuni nell'adozione dei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13;

d) al supporto tecnico alle Province nello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c) e d).

2. Nel caso in cui l'esercizio delle attivita' di supporto tecnico dell'ARPA non sia regolato dalle convenzioni previste dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6/1998, le Province e i Comuni stipulano con l'ARPA specifiche convenzioni che disciplinano i criteri e le modalita' di svolgimento delle funzioni tecniche a essa attribuite dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 6/1998.

3. L'ARPA riunisce, organizza e diffonde le informazioni relative alle migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, generate dalle attivita' produttive e dai trasporti.

4. L'ARPA, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite

dall'articolo 3 della legge regionale 6/1998, costituisce Punto Focale Regionale (PFR), ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 29 ottobre 1998, n. 3297, per la comunicazione delle informazioni ambientali al Ministero competente.

5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito, presso l'ARPA, il Centro Regionale di Modellistica Ambientale (CRMA), cui compete l'individuazione delle metodologie idonee a fornire informazioni sulla qualita' dell'aria, basate sulla conoscenza delle emissioni e dei processi in atmosfera che regolano la diffusione, il trasporto, la conversione chimica e la rimozione dall'atmosfera degli inquinanti.

6. Per le finalita' di cui al comma 5, il CRMA puo' avvalersi anche della collaborazione delle Universita' degli studi e degli Istituti di ricerca.

Art. 6

(Disposizioni attuative)

1. Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:

a) le misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 351/1999 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente;

b) la misurazione dei livelli degli inquinanti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 351/1999 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente;

c) l'individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);

d) i contenuti informativi e prescrittivi del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, nonche' le modalita' di attivazione degli interventi previsti nel Piano medesimo;

e) i criteri per l'elaborazione e la gestione del sistema regionale di rilevazione della qualita' dell'aria di cui all'articolo 11;

f) i criteri per l'elaborazione e la gestione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 12 e

degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);

g) le modalita' della messa a disposizione delle informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente di cui all'articolo 7;

h) le modalita' di organizzazione e di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 7

(Informazioni sulla qualita' dell'aria)

1. La Regione, le Province e i Comuni, in relazione alle funzioni previste dagli articoli 2, 3 e 4, sono tenuti alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati di informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 183/2004.

2. I contenuti e le modalita' di diffusione delle informazioni sulla qualita' dell'aria di cui al comma 1, nonche' il diritto di accesso alle stesse sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004).

Capo II

Pianificazione regionale della gestione della qualita' dell'aria

Art. 8

(Piano di azione regionale)

1. Il Piano di azione regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte alla prevenzione, al contenimento e al controllo, nel breve periodo, del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.

2. Il Piano di azione regionale e' applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e prevede, in caso di necessita', la sospensione delle attivita' che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

3. Il Piano di azione regionale e' predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, e' approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonche' sul sito internet della Regione.

4. Il Piano di azione regionale e' modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

Art. 9

(Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria)

1. Il Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene gli strumenti volti a garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 351/1999 e il raggiungimento, attraverso l'adozione di misure proporzionate, dei valori bersaglio dei livelli di ozono, di cui all'allegato I, parte II, del decreto legislativo 183/2004.

2. Nel Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria e' individuata, d'intesa con la Regione Veneto, l'estensione delle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), di comune interesse, ai fini del coordinamento dei rispettivi Piani di miglioramento della qualita' dell'aria.

3. Il Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria e' applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), in caso di superamento del valore limite da parte di un determinato inquinante.

4. Il Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria stabilisce, ai sensi dell'articolo 271, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, piu' severi di quelli fissati dall'allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo e di quelli fissati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualita' dell'aria.

5. Nel caso di superamento dei valori limite da parte di piu' inquinanti e' predisposto il Piano regionale di miglioramento integrato per tutti gli inquinanti.

6. Il Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria recepisce i contenuti delle intese di cui all'articolo 2, comma 2.

7. Il Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria e' predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 1 ottobre 2002, n. 261 (Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351), e' approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonche' sul sito internet della Regione.

8. Il Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria contiene almeno le informazioni di cui all'allegato V del decreto legislativo 351/1999.

9. Il Piano regionale di miglioramento della qualita' dell'aria e' modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

Art. 10

(Piano regionale di mantenimento della qualita' dell'aria)

1. Il Piano regionale di mantenimento della qualita' dell'aria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 3), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte a conservare i livelli degli inquinanti al di sotto del valore limite nonche' a mantenere, attraverso l'adozione di misure proporzionate, i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, parte III, del decreto legislativo 183/2004.

2. Il Piano regionale di mantenimento della qualita' dell'aria, finalizzato a preservare la migliore qualita' dell'aria ambiente conciliabile con lo sviluppo sostenibile e con un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, e' applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4).

3. Il Piano regionale di mantenimento della qualita' dell'aria e' predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 261/2002, e' approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonche' sul sito internet della Regione.

4. Il Piano regionale di mantenimento della qualita' dell'aria e' modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

Art. 11

(Sistema regionale di rilevazione della qualita' dell'aria)

1. Il sistema regionale di rilevazione della qualita' dell'aria e' finalizzato all'indirizzo e al coordinamento dei sistemi di rilevazione della qualita' dell'aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.

2. Il sistema regionale di rilevazione della qualita' dell'aria consente il monitoraggio costante degli inquinanti in atmosfera, ai fini dell'attivazione delle misure previste nei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13.

3. Il sistema regionale di rilevazione della qualita' dell'aria prevede il monitoraggio in siti distanti da fonti emmissive di contaminanti in atmosfera al fine di determinare valori di fondo relativamente agli inquinanti atmosferici.

4. Nell'ambito del sistema regionale di rilevazione della qualita' dell'aria, la Regione sostiene l'ARPA nello sviluppo di progetti sperimentali, anche proposti da soggetti pubblici o privati, volti al perfezionamento delle tecniche di rilevazione della concentrazione delle sostanze inquinanti, con particolare riferimento alle attivita' di caratterizzazione chimico-fisica delle polveri sottili.

Art. 12

(Inventario regionale delle emissioni in atmosfera)

1. L'inventario regionale delle emissioni in atmosfera e' lo strumento conoscitivo della qualita' dell'aria ambiente sul territorio regionale raccordato al sistema di rilevazione regionale della qualita' dell'aria e ai sistemi di modellizzazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, elaborati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

2. L'inventario delle emissioni in atmosfera consente la stima quantitativa, la ripartizione territoriale e l'evoluzione nel tempo dei flussi degli inquinanti dalle sorgenti all'atmosfera,

nonche' rileva la caratterizzazione puntuale delle sorgenti piu' significative ai fini della determinazione di misure idonee alla riduzione delle emissioni stesse.

3. L'inventario regionale delle emissioni in atmosfera e' elaborato sulla base degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

4. I gestori degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), comunicano all'ARPA tutte le informazioni necessarie all'implementazione e all'aggiornamento degli inventari provinciali delle emissioni.

Capo III

Piano di azione comunale

Art. 13

(Piano di azione comunale)

1. Il Piano di azione comunale definisce le zone in cui i livelli di uno o piu' inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi della normativa vigente, nonche' le azioni di emergenza da attivare in tali zone.

2. Nel caso in cui le zone di cui al comma 1 insistano sul territorio di due o piu' Comuni, i rispettivi Piani di azione comunale sono predisposti di concerto tra i Comuni interessati.

3. Il Piano di azione comunale prevede le misure ordinarie e straordinarie, anche di carattere temporaneo, relative:

a) agli insediamenti commerciali e produttivi di cui all'articolo 14;

b) alla mobilita' veicolare di cui all'articolo 15;

c) agli impianti termici civili di cui all'articolo 16.

4. Il Piano di azione comunale individua i destinatari, le procedure operative e i tempi di attuazione delle misure di cui al comma 3.

5. Il Piano di azione comunale e' approvato dal Comune che ne garantisce la massima diffusione.

6. Il Comune invia copia del Piano alla struttura regionale

competente in materia di inquinamento atmosferico, alla Provincia territorialmente competente, ai Comuni confinanti, all'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e alla Prefettura.

Art. 14

(Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi)

1. I provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi sono finalizzati alla rimozione e all'abbattimento dei principali agenti inquinanti e nocivi immessi in atmosfera quali conseguenze dei processi produttivi, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.

2. I provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di origine industriale sono attuati mediante accordi tra la Provincia interessata e gli insediamenti industriali a maggior impatto ambientale ubicati nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1).

Art. 15

(Provvedimenti per la mobilità' veicolare)

1. I provvedimenti per la mobilità' veicolare sono finalizzati ad agevolare la viabilita' delle zone urbane, a ridurre stabilmente il flusso del traffico veicolare nelle zone medesime, a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti anche mediante interventi sulla segnaletica e sugli impianti semaforici e a promuovere il trasporto collettivo degli utenti.

2. I Comuni elaborano un Piano urbano del traffico di emergenza relativo alle zone a rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dell'ozono.

Art. 16

(Provvedimenti relativi agli impianti termici civili)

1. I provvedimenti relativi agli impianti termici civili sono finalizzati alla riduzione delle emissioni derivanti dai combustibili piu' inquinanti attraverso la limitazione della temperatura massima negli edifici, nonche' incentivando l'utilizzo di impianti di riscaldamento a minore impatto ambientale.

TITOLO II

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Capo I

Principi e disciplina generale

Art. 17

(Obiettivi)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), tutela l'ambiente dall'inquinamento acustico e persegue i seguenti obiettivi:

a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;

b) regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;

c) perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;

d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

Art. 18

(Competenze della Regione)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:

a) i criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni,

tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, provvedono alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

b) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei Comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995;

c) i criteri per la redazione della documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;

d) i criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 447/1995 e di cui all'articolo 30 e i criteri per l'identificazione delle priorit  temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;

e) gli standard da adottare nella strutturazione delle banche dati di cui all'articolo 19, comma 1;

f) gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti di cui all'articolo 37, comma 2.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti con regolamento i criteri e le modalita' di concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui all'articolo 37, comma 1.

3. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 447/1995, sulla base dei Piani comunali di classificazione acustica, nonche' delle proposte dei Comuni e delle Province, il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

4. La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, esercita il controllo sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica acustica.

Art. 19

(Competenze delle Province)

1. Le Province individuano, su scala territoriale, gli ambiti di indagine e di studio nel settore del rumore ambientale. I risultati delle indagini e degli studi effettuati confluiscono in banche dati di riferimento, strutturate secondo standard definiti dalla Regione e accessibili a enti pubblici e a utenti privati.

2. Le Province coordinano le azioni di contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico e le azioni di bonifica dello stesso nelle aree ricadenti nel territorio di piu' Comuni.

3. Le Province coordinano i Piani comunali di classificazione acustica di Comuni confinanti nei casi di conflitto tra gli stessi.

4. Le Province esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge nelle zone ricadenti nel territorio di piu' Comuni compresi nella circoscrizione provinciale.

5. Per le finalita' di cui al presente articolo, le Province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

Art. 20

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni, entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), approvano il Piano comunale di classificazione acustica di cui all'articolo 23.

2. I Comuni gia' dotati della classificazione acustica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), la adeguano entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1, ai criteri previsti dalla lettera a) del medesimo comma.

3. I Comuni rilasciano il nullaosta previsto dall'articolo 28, comma 5.

4. I Comuni approvano i Piani comunali di risanamento acustico nelle ipotesi previste dall'articolo 30.

5. I Comuni, anche avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di controllo in relazione al rispetto:

a) delle prescrizioni mirate al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

b) delle disposizioni relative al rumore prodotto dall'uso di macchine o da attivita' svolte all'aperto;

c) delle prescrizioni normative e tecniche contenute negli strumenti comunali di pianificazione e di regolamentazione;

d) della conformita' alla normativa vigente della documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4.

6. I Comuni rilasciano l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

Art. 21

(Comitati misti paritetici)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 447/1995, le azioni volte alla prevenzione e al contenimento delle emissioni acustiche nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attivita' delle Forze Armate, sono definite mediante accordi conclusi all'interno dei comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitu' militari).

2. La Regione, i Comuni limitrofi all'insediamento militare, le Province interessate e l'ARPA stipulano protocolli d'intesa volti alla predisposizione della zonizzazione acustica parametrica delle aree interessate, all'individuazione di misure di mitigazione nell'ambito dei piani comunali di risanamento acustico e alla determinazione delle linee guida per l'adozione di varianti agli strumenti di pianificazione comunale.

3. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dalla Regione in attuazione dei protocolli d'intesa di cui al comma 2, sono definiti il quadro conoscitivo delle emissioni sonore delle sorgenti e delle immissioni di rumore percepite dai ricettori basato sulla zonizzazione acustica parametrica, nonche' le misure di contenimento dell'inquinamento acustico da attuare mediante l'adozione dei Piani comunali di risanamento acustico.

Art. 22

(Informazione sul rumore ambientale)

1. Le Province, in relazione alle funzioni previste dall'articolo 19, comma 1, sono tenute alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati delle informazioni sul rumore ambientale provenienti dalle indagini e dagli studi effettuati.

2. I contenuti e le modalita' di diffusione delle informazioni di cui sopra, nonche' il diritto di accesso alle stesse, sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 11/2005.

Capo II**Piano comunale di classificazione acustica****Art. 23**

(Adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica)

1. Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell'ARPA, e' adottato dal Comune.

2. L'atto di adozione, divenuto esecutivo, e' depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinche' chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni ed e' pubblicato sul sito internet del Comune e della Regione. L'avviso del deposito e' divulgato mediante l'affissione all'Albo comunale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicita' puo' essere sostituita dall'affissione di manifesti. Copia del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia territorialmente competente.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune, sentita l'ARPA:

a) si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto della loro assenza;

b) approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e delle

opposizioni;

c) invia copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente competente, all'ARPA, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti e ai Comuni confinanti.

4. Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 24

(Adeguamento degli strumenti urbanistici)

1. Qualora il Piano comunale di classificazione acustica comporti la delimitazione di zone di cui deve essere modificata la destinazione urbanistica, il Comune apporta le necessarie varianti al Piano Operativo Comunale (POC).

2. Il Piano Urbano del Traffico (PUT) e' redatto in conformita' al Piano comunale di classificazione acustica.

Art. 25

(Divieto di contatto di aree)

1. Il Piano comunale di classificazione acustica non deve prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualita' assegnati alle medesime si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.

Capo III

Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico

Art. 26

(Contenuti e finalita')

1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica

dall'inquinamento acustico recepisce la zonizzazione del territorio regionale emergente dai Piani comunali di classificazione acustica e i risultati delle indagini e degli studi effettuati dalle Province ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

2. Il Piano regionale definisce le priorit  temporali degli interventi di bonifica acustica ai fini del conseguimento dei valori di qualita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 447/1995, considerando in particolare:

- a) l'entita' del superamento dei valori limite di immissione;
- b) l'entita' della popolazione esposta al rumore;
- c) i ricettori sensibili.

3. Il Piano regionale individua i tempi e i metodi per la valutazione degli effetti degli interventi di bonifica acustica.

Art. 27

(Predisposizione e approvazione)

1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico e' predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico ed e' approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione consiliare competente.

Capo IV

Requisiti acustici

Art. 28

(Disposizioni in materia di impatto acustico)

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in

materia di valutazione di impatto ambientale), nonche' a valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), sono redatti in conformita' alle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei Comuni, i progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle seguenti opere sono corredati di una documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade;

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

4. Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune puo' acquisire il parere dell'ARPA:

a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

b) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli

immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);

c) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attivita' produttive.

5. Le domande di cui al comma 4, lettera c), relative ad attivita' ritenute idonee a produrre valori di emissione superiori ai valori fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995, contengono le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore e sono trasmesse al Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.

6. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 e' presentata con le modalita' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 29

(Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne)

1. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

2. Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

3. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia.

Capo V

Piani di risanamento

Art. 30

(Piano comunale di risanamento acustico)

1. Il Comune approva il Piano comunale di risanamento acustico:

a) qualora nel quadro del Piano comunale di classificazione acustica, con riferimento alle aree già urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto di aree di cui all'articolo 25, a causa di preesistenti destinazioni d'uso;

b) qualora si verifichi il superamento dei valori limite di attenzione determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

2. Il Comune, nel caso previsto dal comma 1, lettera a), approva il Piano entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.

3. Il Comune approva il Piano entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei valori limite di cui al comma 1, lettera b).

4. Il Piano è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 23.

5. Il Piano recepisce il contenuto dei Piani di abbattimento e contenimento del rumore presentati al Comune competente dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici per il trasporto o delle relative infrastrutture ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 447/1995.

6. I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del Comune e la trasmettono alla Regione e alla Provincia. La prima relazione è approvata entro due anni dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.

7. L'elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico da parte dei Comuni in forma associata costituisce criterio di priorità per l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 36.

Art. 31

(Piano aziendale di risanamento acustico)

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta

superino quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, si adeguano al Piano comunale di classificazione acustica, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.

2. Le imprese, ai fini del comma 1, presentano al Comune competente il Piano aziendale di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.

3. Il Piano aziendale di risanamento acustico, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, contiene le misure tecniche finalizzate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti previsti dal Piano comunale di classificazione acustica e fissa il termine entro il quale l'impresa si adegua a tali limiti.

4. Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 2.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Disposizioni finanziarie

Art. 32

(Finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico)

1. Per le finalita' previste dall'articolo 2, comma 1, lettera m), e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2291 (2.1.220.3.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Interventi per la promozione e

l'adozione di misure idonee a incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico - Ricorso al mercato finanziario>>.

Art. 33

(Finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale)

1. Per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 5, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.340.1.90 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento al capitolo 2238 (1.1.158.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Spese per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale (CRMA)>>.

Art. 34

(Finanziamenti per l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera)

1. Per le finalita' previste dall'articolo 12 e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.340.1.90 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Interventi per il censimento delle fonti di inquinamento atmosferico e acustico>> con riferimento al capitolo 2247 (1.1.142.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Spese per l'elaborazione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera>>.

Art. 35

(Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alle Province per la realizzazione delle banche dati di cui all'articolo 19, comma 1.

2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.340.1.90 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2248 (1.1.153.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Contributi alle Province per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale>>.

Art. 36

(Finanziamenti per l'attuazione dei Piani comunali di risanamento acustico)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, ai Comuni per l'elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 30.

2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2244 (1.1.232.3.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Contributi ai Comuni per l'elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico - Ricorso al mercato finanziario>>.

Art. 37

(Contributi per l'isolamento acustico degli edifici)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso abitativo e stabilmente occupati, situati in aree esclusivamente interessate dal sorvolo di mezzi militari, per la realizzazione di interventi volti alla riparazione dei danni subiti dagli immobili per effetto di tale attivita', o finalizzati ad aumentare il grado di fonoisolamento degli immobili nel rispetto dei valori limite delle grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici.

2. I Comuni, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, disciplinano con regolamento le modalita' di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonche' il procedimento di concessione e di rendicontazione dei contributi.

3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unita' previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2284 (2.1.232.3.08.32) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi a proprietari e titolari di diritti reali su immobili dagli stessi stabilmente abitati e siti in aree interessate dal sorvolo di mezzi militari, per interventi di riparazione dei danni conseguenti o finalizzati all'isolamento acustico degli edifici - Ricorso al mercato finanziario>>.

Art. 38

(Copertura)

1. All'onere complessivo di 800.000 euro per l'anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 32, comma 1, e 36, comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. All'onere complessivo di 600.000 euro per l'anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 33, 34 e 35, comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo

dall'unita' previsionale di base 52.2.270.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, le relative autorizzazioni di spesa: capitolo 1454 - 300.000 euro per l'anno 2008; capitolo 1455 - 300.000 euro per l'anno 2008.

3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 37, comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 3335 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Capo II

Poteri sostitutivi, sanzioni e norme transitorie

Art. 39

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d) ed e), la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

2. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, la Provincia competente per territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente e predisposte adeguate garanzie procedurali che ne consentano l'autonomo adempimento, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata.

3. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano comunale di classificazione acustica o del Piano comunale di risanamento acustico entro i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 23 e dall'articolo 30 e del mancato esercizio da parte delle Province e dei Comuni delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui, rispettivamente, all'articolo 19, comma 4, e all'articolo 20, comma 5, la Giunta regionale, previa diffida ad

adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi necessari ad assicurare il rispetto della norma violata ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 1/2006.

4. Qualora sorgano conflitti tra Comuni confinanti in relazione al disposto di cui all'articolo 25, il Presidente della Regione convoca i rispettivi Sindaci per addivenire a un accordo. Trascorsi tre mesi senza che il conflitto sia risolto il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato comunica agli enti interessati la nomina del commissario ad acta.

5. Gli oneri conseguenti all'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

Art. 40

(Sanzioni)

1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento atmosferico, dall'articolo 279 del decreto legislativo 152/2006.

2. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento acustico, dall'articolo 10 della legge 447/1995.

3. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e' disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 41

(Norme transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 e delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.

2. Ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 24/2006, i procedimenti relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in corso alla data dell'1 gennaio 2007, sono conclusi dall'Amministrazione regionale.

3. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 23, 26 e 30 e della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18 si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.

Art. 42

(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.